

**SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE DI NATURA GIUDIZIALE FINALIZZATO ALLA
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI FINLOMBARDA S.P.A.**

DETERMINA A CONTRARRE

PREMESSO CHE

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o la “**Società**”) è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d’Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale sottoposto al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici, rappresentata dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023 (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”), quale organismo di diritto pubblico;
2. nell’ambito del procedimento penale n. 30345/2016 r.g.n.r. (di seguito, per brevità, “**Procedimento**”), Finlombarda si è costituita parte civile nei confronti di tutti gli imputati e dei responsabili civili;
3. sin dall’avvio dell’udienza preliminare, l’incarico di assistenza legale di natura giudiziale è stato affidato all’avv. Domenico Aiello dello Studio Legale Aiello Avvocati e Associati (di seguito, per brevità, “**Studio legale**”), che aveva già assistito la Società nella fase di indagini preliminari;
4. a seguito della sentenza del Tribunale di Milano n. 12316/22 r.g.n.r., emessa in data 9 novembre 2022, gli imputati condannati, tra l’altro, al risarcimento dei danni, hanno proposto appello;
5. al fine di non vedere vanificate le statuizioni civili del primo grado, si rende necessario il rinnovo della costituzione di parte civile nel giudizio di appello;
6. alla luce dell’attività sinora prestata nell’ambito del Procedimento dallo Studio legale, si ritiene opportuna, per il principio di continuità defensionale, nonché per il principio di immanenza della costituzione di parte civile in ogni stato e grado del procedimento (art. 76 comma 2 c.p.), la conferma al medesimo Studio legale del mandato ad assistere e difendere in giudizio la Società anche in appello;
7. in tale contesto la Direzione Legale e Societario della Società (di seguito, per brevità, “**Struttura Richiedente**”), con richiesta di acquisto n. 1510 del 8 novembre 2024 (di seguito, per brevità, “**RDA**”), pervenuta all’Ufficio Gare e Contratti in data 11 novembre 2024, ha dato seguito all’acquisizione del Servizio;
8. la RDA di cui sopra ha circoscritto la durata del Servizio al termine del giudizio di appello;



9. in ottemperanza a quanto previsto dalle direttive regionali per tutti gli incarichi di patrocinio giudiziale, la scrivente ha inoltre richiesto al dirigente dell'Unità Organizzativa Avvocatura, Affari europei e supporto giuridico di Regione Lombardia la preventiva autorizzazione alla conferma della rappresentanza processuale di Finlombarda nel giudizio di appello successivo alla chiusura del Procedimento, da parte dello Studio legale, ricevendo positivo riscontro in data 12 novembre 2024;
10. il Servizio è da considerarsi escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 56 comma 1, lettera h), per cui è da ritenersi escluso altresì l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel gestita da ARIA S.p.A. per l'acquisizione dello stesso, così come previsto dal vigente "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" della Società;
11. l'importo per l'acquisizione del Servizio, tenuto conto dei parametri forensi penali previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii per giudizi innanzi alla Corte d'Appello, nonché delle maggiorazioni dovute per la particolare complessità e della presenza di più parti processuali, è stato determinato in **Euro 13.000, 00 (tredicimila/00)** oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, per un importo complessivo al netto della sola IVA pari ad Euro 15.548,00 (quindicimilacinquecentoquarantotto/00);
12. l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha positivamente verificato la disponibilità di budget;
13. il fabbisogno rientra nella programmazione triennale degli acquisti 2024/2026 riferita ai fabbisogni aventi importo inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00), approvata con determina rif. GR/EdS/aa Protocollo n° FL.2023.0003566 del 3 ottobre 2023, alla voce n. 98 "Servizi legali di carattere giudiziale vari";
14. la scrivente, in qualità di responsabile unico del progetto (di seguito, per brevità, "**RUP**"), ha curato tutte le attività prodromiche all'acquisto, i cui esiti sono riportati nel verbale allegato al presente atto;
15. lo Studio legale è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, così come risultante dalle verifiche espletate ai sensi di legge, così come rappresentato nel sopra citato verbale;
16. è stata rilevata l'assenza del nominativo dello Studio legale all'interno del file .pdf "ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE v25_11_2024", così come previsto nel "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse";



**TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA**

1. di procedere all'acquisto del Servizio, mediante affidamento allo Studio Legale Aiello Avvocati e Associati, per un importo pari ad **Euro 13.000,00 (tredicimila/00)**, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, per un importo complessivo al netto della sola IVA pari ad Euro 15.548,00 (quindicimilacinquecentoquarantotto/00);
2. di stabilire che il Servizio abbia durata sino al termine del giudizio di appello;
3. che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 27 del Codice dei Contratti Pubblici;

Il Responsabile Unico del Progetto

Elena di Salvia

Allegato 1 - Verbale del RUP rif. Protocollo n° FL.2025.0000480 del 21 febbraio 2025

Pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 25 febbraio 2025

EdS/aa/ss Protocollo n° FL.2025.0000481 del 21 febbraio 2025